

SERVIZIO DI SOGGETTO AGGREGATORE PER IL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI (SPID)

Accordo di servizio per l'adesione dei soggetti aggregati

TRA

CSI Piemonte con sede in Torino C.so Unione Sovietica 216 – C.F.: 01995120019, PEC: protocollo@cert.csi.it, rappresentato da Palumbo Riccardo nato a Napoli (NA) il 27-08-1965 e domiciliato per carica presso il Consorzio (di seguito anche “Consorzio” o “Soggetto Aggregatore”)

E

Il Comune di Borgomanero con sede in Corso Cavour 16 – 28021 Borgomanero (NO) C.F.: 82001370038, codice IPA c_b019, PEC protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it, rappresentato da Michele Crescentini – Segretario Generale e Dirigente del Settore Informatico e Relazioni con il Pubblico nato a Milano il 25/06/1978 e domiciliato per la carica presso il Comune (di seguito anche “Soggetto Aggregato”)

e congiuntamente individuati come “Parti”

PREMESSO CHE

- 1) l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito “CAD”) prevede che *“per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese”* (di seguito “SPID”);
- 2) l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che *“L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies”*;
- 3) l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;*
 - *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”*.
- 4) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (di seguito DPCM);
- 5) il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

- 6) l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *"I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4"*;
- 7) l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID"*;
- 8) l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, [...]"*;
- 9) l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati"*;
- 10) l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *"il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito"*;
- 11) l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che *"i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita"*;
- 12) con le Determinazioni AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015 e n. 189/2016 del 22 luglio 2016, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 del DPCM, concernenti:
 - le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - le regole tecniche;
 - le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
 - le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;
- 13) AGID ha ritenuto necessario consentire a soggetti pubblici e privati di agire in qualità di Soggetto Aggregatore di altri soggetti fornitori di servizi pubblici al fine di rendere disponibile alla Pubblica Amministrazione una modalità semplificata per l'accessibilità ai propri servizi in rete tramite credenziali SPID
- 14) AgID, con la Determinazione n. 80/2018 del 9-3-2018 ha emanato lo *"Schema di Convenzione per l'adesione dei Soggetti Aggregatori di pubblici servizi al Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)"*;
- 15) CSI, in data 20 Aprile 2023, ha stipulato con AgID la convenzione di adesione a SPID che lo designa quale *"Soggetto Aggregatore"* di servizi pubblici. Con tale convenzione AgID consente al CSI di offrire a soggetti pubblici, cosiddetti *"Soggetti Aggregati"*, la possibilità di rendere accessibili tramite SPID i servizi erogati online;
- 16) Con deliberazione n. 75 del 9 marzo 2023 AGID ha emanato il regolamento che disciplina l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese da parte dei soggetti aggregatori,
- 17) a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, CSI in qualità di Soggetto Aggregatore è obbligato formalizzare con apposito atto i rapporti con i Soggetti Aggregati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità dell'accordo

Questo accordo di servizio disciplina il rapporto fra il Soggetto Aggregatore e il Soggetto Aggregato al fine di consentire l'accesso on line ai servizi del Soggetto Aggregato tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), utilizzando il sistema di autenticazione messo a disposizione dal Soggetto Aggregatore.

In conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento di AGID n. 75 del 9 marzo 2023, il soggetto aggregatore provvede a notificare ad AGID la sottoscrizione del presente accordo mediante comunicazione dell'elenco dei servizi qualificati erogati in rete dai soggetti aggregati e il rispettivo livello di sicurezza adottato. A seguito della notifica ad AgID, i soggetti aggregati sono anch'essi in apposita sezione del Registro SPID tenuto dall'Agenzia.

Art. 2 Obblighi del Soggetto Aggregato

Il Soggetto Aggregato riconosce il ruolo del Soggetto Aggregatore e decide di avvalersene per le attività di cui all'art. 1 impegnandosi a:

1. comunicare al Soggetto Aggregatore ai contatti di cui all'art. 5 della presente Convenzione l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete ed il rispettivo livello di sicurezza adottato;
2. comunicare al Soggetto Aggregatore, ai medesimi contatti e per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nel suddetto elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e in ottica di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita ai sensi dell'art. 25 del GDPR, nonché una sintetica nota che fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi SPID richiesti per ciascuno dei servizi;
3. comunicare il nominativo di un referente e i suoi contatti (telefonici, e-mail e PEC) per eventuali comunicazioni tecniche e amministrative inerenti al processo di autenticazione SPID di cui alla presente accordo;
4. porre in essere ogni attività strumentale all'adesione al sistema SPID nel rispetto delle modalità definite da AgID in conformità ai regolamenti dalla stessa emanati;
5. rispettare quanto specificato nelle *"Note tecniche sulle interfacce e sulle informazioni Idp/Sp"* pubblicate sul sito AGID come previsto dall'appendice D del *"Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID"* con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
6. vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 s.m.i., in particolare per quanto concerne la sicurezza degli stessi, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'Aggregato si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
7. registrare gli eventi relativi all'accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
8. garantire che agli eventi registrati (log) di cui al punto precedente sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
9. garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;

10. conformarsi, adeguarsi e dare esecuzione a tutti gli atti, provvedimenti, avvisi o comunicazioni inviati da AgID relativi al sistema SPID che abbiano impatto sui servizi erogati;
11. comunicare al Soggetto Aggregatore il riferimento del servizio di supporto all'utenza a cui instradare eventuali richieste di supporto specifiche che giungano al Soggetto Aggregatore per ciascuno dei servizi;
12. comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso sul servizio erogato, fermo restando l'obbligo legale in capo al titolare del trattamento di comunicare entro i termini previsti dall'art.33 GDPR dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto – al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale;
13. comunicare al Soggetto Aggregatore, immediatamente ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo;
14. comunicare al Soggetto Aggregatore, nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, inviare in forma aggregata, i dati richiesti da questi per conto di AgID, i quali possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici ed essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso
15. segnalare immediatamente ad AGID qualsiasi possibile inosservanza della disciplina relativa a SPID o degli obblighi da questa derivanti, rilevata nell'ambito della propria attività, dandone avviso al soggetto aggregatore, per consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni
16. consentire, per quanto di competenza, le attività di vigilanza di AGID, che esercita i propri poteri in conformità con quanto previsto dagli artt. 14-bis, comma 2, lettera i) e 32-bis del CAD, dal DPCM e dal Regolamento sulle modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio. 2.

Art. 3 Obblighi del Soggetto Aggregatore

Il Soggetto Aggregatore si impegna a:

1. a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID e pubblicati sul sito internet <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>;
2. svolgere il ruolo di Soggetto Aggregatore nonché intermediario tecnologico del Soggetto Aggregato nei confronti di AgID riguardo SPID;
3. mettere a disposizione le proprie infrastrutture tecnologiche e le proprie soluzioni funzionali a rendere fruibili e accessibili tramite SPID i servizi erogati dai Soggetti Aggregati;
4. svolgere gli obblighi previsti da AgID riguardo SPID, ed in particolare a trasmettere ad AgID dati, avvisi e comunicazioni secondo quanto previsto dalla Convenzione di cui in premessa ovvero ricevuti dal Soggetto Aggregato, o a trasmettere agli stessi dati, avvisi, comunicazioni o provvedimenti ricevuti da AgID, nonché a trasmettere ad AgID – entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione della comunicazione da parte del Soggetto Aggregato o dal verificarsi dell'evento ove comunque conoscibile dal Soggetto Aggregatore – eventuali malfunzionamenti, usi anomali dell'identità digitale, disservizi, incidenti di sicurezza, violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale;
5. garantire l'operatività della infrastruttura di gestione dell'identità digitale anche attraverso gli opportuni sistemi di monitoraggio costantemente presidiati; vigilare sulla corretta attuazione, da parte del Soggetto Aggregato, di tutti gli obblighi previsti dagli accordi stipulati, ed in particolare sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informando l'AgID e, ove previsto, il Garante per la protezione dei dati personali, di eventuali violazioni di particolare criticità;
6. gestire la corretta tenuta dell'elenco dei soggetti aggregati, mantenendola costantemente aggiornata al fine di agevolare le attività di monitoraggio e vigilanza da parte di AgID.
7. collaborare con AGID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga: a) ad inviare dati da questa richiesti a fini di vigilanza, secondo le modalità indicate nella Convenzione, nonché ad inviare in forma aggregata i dati con finalità statistiche, che possono essere resi pubblici nella medesima forma; AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano

effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi; b) a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione stipulata con AGID; c) dare immediata comunicazione dell'eventuale risoluzione del contratto con il soggetto aggregato, chiedendo la cancellazione dello stesso dall'apposita sezione del registro SPID

8. Il CSI nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo dell'uso dell'infrastruttura:
 - pubblica statistiche e dati aggregati sull'uso dell'infrastruttura
 - segnala le eventuali difformità riscontrate;
 - promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti i livelli di sicurezza e l'utilizzo di attributi qualificati.
9. al fine di consentire ai Soggetti Aggregati di ottemperare alla *“Tracciatura e conservazione della documentazione di riscontro”* di cui all'articolo 29 del regolamento recante *“Le modalità attuative per la realizzazione dello SPID”*, nel caso di rescissione o mancato rinnovo del presente accordo eventualmente derivante dal mancato rinnovo o rescissione della Convenzione, il Soggetto Aggregatore, fornisce al Soggetto Aggregato, in formato elettronico, le informazioni necessarie per imputare alle singole identità digitali le operazioni effettuate negli ultimi ventiquattro mesi;
10. Il CSI nell'ambito del proprio ruolo di Soggetto Aggregatore si obbliga a conservare i log di autenticazione degli utenti che usufruiscono dei servizi dell'Aggregato

Art. 4 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione e ha durata triennale ed è oggetto di rinnovo tacito, salva indicazione contraria di una o entrambe le Parti da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno possibili in presenza di accordo delle parti oltre che nei casi in cui sia necessario a seguito del mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Nel caso in cui AgID ritenga necessario adeguare la Convenzione stipulata con i Soggetti Aggregatori, CSI potrà esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione da parte di AgID, informando i soggetti Aggregati entro detto termine. In tal caso CSI continuerà a fornire i servizi oggetto del presente accordo al Soggetto Aggregato per novanta giorni decorrenti dal termine previsto per esercitare il diritto di recesso.

Art. 5 Figure di riferimento per l'attuazione dell'accordo di servizio

Sia il Soggetto Aggregatore che il Soggetto Aggregato nominano un proprio Referente che vigila sulla corretta applicazione del presente accordo di servizio ai quali potranno essere veicolate eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Aggregatore nomina quale proprio referente **Ottino Roberto**, in qualità di responsabile del progetto, recapito PEC **protocollo@cert.csi.it** recapito mail **roberto.ottino@csi.it**, mentre il Soggetto Aggregato nomina quale proprio referente **Marucco Michele**, recapito pec **protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it** recapito telefonico 0322/837775 recapito email **michelemarucco@comune.borgomanero.no.it**.

Le parti delegano i rispettivi “Referenti SPID” di cui al presente articolo ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula del presente accordo di servizio e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e/o dei recapiti.

Art. 6 Trattamento dati

L'attività oggetto del presente accordo comporta un trattamento di dati personali e/o particolari di titolarità del Soggetto Aggregato. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati (GDPR 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.), il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati. Le attività sui trattamenti dati sono pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR, nel presente accordo sottoscritto fra le Parti e nell'Allegato "Data Protection Agreement" di seguito riportato che recepisce le recenti *Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento* emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Art. 7 Inadempimento e risoluzione dell'accordo

Nel caso in cui nel corso dell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, sono riscontrati inadempimenti del Soggetto Aggregato degli obblighi assunti con il presente accordo nonché degli altri obblighi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID, il Soggetto Aggregatore o la stessa AgID invierà una contestazione, prescrivendo, ove necessario, le attività che devono essere poste in essere dal Soggetto Aggregato (e i relativi tempi) al fine del ripristino della regolarità del servizio.

Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni richieste, l'Aggregatore ha diritto di dichiarare risolto il presente accordo nei tempi che riterrà opportuni.

In ragione di quanto sopra previsto dai punti, AgID può agire ai sensi del presente articolo, anche con i provvedimenti prescrittivi, sanzionatori o risolutivi, direttamente o per il tramite dell'Aggregatore.

Art. 8 Cessazione dell'attività di soggetto aggregatore

Qualora il CSI intenda cessare la propria attività è tenuto a comunicare:

a) ai soggetti aggregati, almeno 60 giorni prima, la volontà di cessare la propria attività di aggregatore. Nella comunicazione devono essere riportati i tempi e le modalità di cessazione. La comunicazione dovrà anche informare l'Aggregato pubblico dell'esigenza di rivolgersi ad altro soggetto aggregatore o di aderire direttamente alla federazione SPID in qualità di Fornitore di Servizi Pubblici, per poter continuare ad erogare i servizi online mediante autenticazione con SPID;

b) ad AgID ed ai Gestori dell'identità digitale, almeno 30 giorni prima, i tempi e le modalità di cessazione dell'attività di aggregatore indicando, in particolare, le modalità di conservazione delle informazioni necessarie a imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014 e del Regolamento sulle Modalità Attuative per la realizzazione dello SPID. Nel caso in cui le informazioni di cui sopra fossero trasferite ai soggetti aggregati, dovranno essere indicati i tempi e le modalità di tale trasferimento, specificando le cautele adottate per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni;

c) ad AgID i soggetti aggregati ed i relativi servizi che rientrano nell'attività da cessare

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente accordo produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte delle Parti.

Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Firmato digitalmente da _____ CSI Piemonte	Firmato digitalmente da _____ _____ (Amministrazione)
---	--